



ESTEROMETRO NOVITÀ DELLE REGOLE TECNICHE DI TRASMISSIONE

A cura di Mario, Carmelo Piancaldini

Roma, 4 luglio 2022

ESTEROMETRO

Disposizioni normative di riferimento fino al 30 giugno 2022

Art. 1, comma 3-bis, d.Lgs. n. 127/2015 (e successive modificazioni)

Primo periodo

- ✓ I soggetti passivi di cui al comma 3 **trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle entrate **i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7 -octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La trasmissione telematica è effettuata **trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.**

ESTEROMETRO

Disposizioni normative di riferimento dal 1 luglio 2022

Art. 1, **comma 3-bis**, d.Lgs. n. 127/2015 (e successive modificazioni)

Secondo periodo

- ✓ Con riferimento alle **operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**, i dati di cui al primo periodo sono **trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2**. Con riferimento alle medesime operazioni:
- a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi**;
 - b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute da soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione**.

ESTEROMETRO

Disposizioni normative di riferimento dal 1 luglio 2022

PUNTI CHIAVE E OBIETTIVI

✓ Cosa cambia

le modalità tecniche di trasmissione dei dati e i termini (la modifica normativa è stata introdotta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 1, comma 1103 - con decorrenza al 1.1.2022 poi prorogata all'1.7.2022; le specifiche tecniche che consentono la nuova modalità sono in vigore dal 23.12.2021)

✓ Obiettivo

automatizzare il più possibile il processo di trasmissione dei dati rispetto ai processi contabili, come è accaduto con la FE (obiettivo condiviso all'interno del Forum italiano sulla FE, in particolare dalle imprese più strutturate)

✓ Risultati attesi

Ridurre gli errori e sfruttare maggiormente i dati (non solo per l'AE ma anche per le aziende)

STRATEGIA

Completare i processi finalizzati a rendere più trasparente e collaborativo il rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, prima del momento dichiarativo

ESTEROMETRO

Disposizioni regolamentari di riferimento fino al 30 giugno 2022

Provvedimento AE del 30 aprile 2018 (e successive modificazioni)

Specifiche tecniche versione 1.6.4 – capitoli 3 e 4

- ✓ Predisposizione e invio trimestrale di **un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate (DTE) e ricevute (DTR) da e verso operatori stranieri**

Nella pratica operativa cosa fa l'operatore (o intermediario):

1. mediante il SW gestionale, **registra i dati** (data, numero, imponibile, imposta o «natura» IVA ecc.) delle operazioni attive e passive in contabilità (registri IVA)
2. trimestralmente, sempre mediante il SW gestionale, **predisporre un file XML contenente i dati** di dettaglio delle singole operazioni
3. **trasmette il file XML** via Entratel o upload su portale F&C



ESTEROMETRO

Disposizioni regolamentari di riferimento dal 1 luglio 2022

Provvedimento AE del 30 aprile 2018 (e successive modificazioni)

[Specifiche tecniche versione 1.7](#) – *capitolo 3* (pubblicate il [23.12.2021](#))

- ✓ **Operazioni attive** → Predisposizione e invio – entro 12gg dalla data di effettuazione dell'operazione – di **un file FE XML con codice destinatario XXXXXXXX per ogni operazione di cessione/prestazione**

Nella pratica operativa dovrebbe fare l'operatore (o intermediario):

1. mediante il SW gestionale, **predisporre la fattura esattamente come fa ora quando predisporre la FE per il cliente italiano**
2. **trasmettere il file XML** al SdI entro 12gg dalla data fattura

ESTEROMETRO

Disposizioni regolamentari di riferimento dal 1 luglio 2022

Provvedimento AE del 30 aprile 2018 (e successive modificazioni)

Specifiche tecniche versione 1.7 – capitolo 3

- ✓ **Operazioni passive** → Predisposizione e invio – entro il 15 del mese successivo al ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione – di **un file FE XML con tipo documento TD17, TD18 o TD19 e codice destinatario specifico o 0000000 per ogni operazione di acquisto**

Nella pratica operativa cosa dovrebbe fare l'operatore (o intermediario):

1. mediante il SW gestionale, **predisporre un file XML conforme a quello FE inserendo i dati del documento ricevuto dal fornitore** (è necessario inserire i dati obbligatori: data ricezione o effettuazione operazione, numero, imponibile, imposta o «natura» IVA e la descrizione)
2. **trasmette il file XML** al Sdl entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione o di effettuazione dell'operazione

ESTEROMETRO

Disposizioni regolamentari di riferimento dal 1 luglio 2022

Nella pratica operativa:

1. il **ciclo attivo si può uniformare** poiché l'operatore (o l'intermediario) genereranno – per tutte le operazioni nazionali, comunitarie o extraUE – il file XML FE e sarà lo stesso SW gestionale e popolare i registri IVA
2. I **file XML delle fatture verso operatori stranieri potranno automaticamente essere trasformati in PDF** e trasmessi al cliente via email o su carta (se ancora qualcuno spedisce le fatture su carta...)
3. L'AE popolerà correttamente le **bozze dei registri IVA oggi messe a disposizione nel portale F&C** qualora non si volesse più tenere i registri IVA «a casa»

ESTEROMETRO

Disposizioni regolamentari di riferimento dal 1 luglio 2022

Nella pratica operativa:

1. I dati delle **operazioni passive** - registrati con il SW gestionale per predisporre i file XML da trasmettere a SdI - potranno alimentare automaticamente, mediante lo stesso SW, i prospetti contabili (es. registro IVA acquisti se tenuto autonomamente) e i dati potranno essere utilizzati a livello amministrativo interno
2. L'AE popolerà correttamente le **bozze dei registri IVA oggi messe a disposizione nel portale F&C** qualora non si volesse più tenere i registri IVA «a casa»

Già oggi si effettua la registrazione delle operazioni passive transfrontaliere, imputando alcuni dati del documento ricevuto attraverso il SW gestionale. *Si tratta di evolvere questa fase del processo amministrativo, adattando il SW e riportando (se non lo si faceva già) pochi altri dati rispetto a quelli previsti dall'art. 25 del d.P.R. n. 633/1972.*

ESTEROMETRO

Disposizioni regolamentari di riferimento dal 1 luglio 2022

Provvedimento AE del 30 aprile 2018 (e successive modificazioni)

[Specifiche tecniche versione 1.7](#) – **capitolo 3** (pubblicate il 23.12.2021)

OPERAZIONI ATTIVE

- ✓ **Tipo documento:** si useranno i **TD da 01 a 06**
- ✓ **codice destinatario:** **XXXXXXXX**. Qualora il cliente estero accetti FE XML via Sdl (ad es. si appoggia ad un provider accreditato Sdl), si potrà inserire il codice destinatario specifico e, a quel punto, il flusso rappresenterà a tutti gli effetti una «fattura elettronica»
- ✓ Il file sarà **consultabile nel portale F&C** e marcato come operazione attiva verso l'estero.

ESTEROMETRO

Disposizioni regolamentari di riferimento dal 1 luglio 2022

Provvedimento AE del 30 aprile 2018 (e successive modificazioni)

[Specifiche tecniche versione 1.7](#) – **capitolo 3** (pubblicate il 23.12.2021)

OPERAZIONI PASSIVE

- ✓ **Tipo documento:** si userà i **TD 17** per acquisto servizi dall'estero (UE o extraUE), il **TD18** per acquisto di beni intracomunitari, il **TD19** per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 (beni già presenti in Italia)
- ✓ **codice destinatario:** **0000000** oppure se il fornitore estero decide di emettere FE XML via Sdl (ad es. si appoggia ad un provider accreditato Sdl), non si dovrà predisporre e inviare alcun file perché l'AE acquisirà direttamente i dati della FE. È il caso delle **fatture da operatori di San Marino che dal 1 luglio sono diventate obbligatorie ai sensi del DM 21 giugno 2021**
- ✓ Il file sarà **consultabile nel portale F&C** e marcato come operazione attiva verso l'estero.

FE ed ESTEROMETRO

Documenti e informazioni

[Area Fatture e Corrispettivi del sito internet AE](#)

Guida alla compilazione FE ed esterometro